

**FRANCIA*****Conseil constitutionnel*, decisione n. 2026-1191 QPC del 3 aprile 2026, *M. Bruno M.*  
[Assenza di un obbligo codificato di avvisare il curatore o il tutore di un  
maggiorenne protetto della proroga del fermo di polizia o della notifica a questa  
persona di fatti nuovi]**

24/04/2026

Il *Conseil constitutionnel* ha integralmente accolto una *question prioritaire de constitutionnalité* che gli era stata sottoposta dalla *chambre criminelle* della *Cour de cassation*.

Era sospettato d'incostituzionalità l'art. 706-112-1 del Codice di procedura penale, nella formulazione derivante dalla legge n. 2020-1672 del 24 dicembre 2020. Sulla base di questa disposizione, quando dagli elementi raccolti nell'ambito di un fermo di polizia emerge che la persona fermata è oggetto di una misura di protezione giuridica, la polizia giudiziaria informa, secondo i casi, il tutore, il curatore o il mandatario speciale designato dal giudice tutelare (*juge des tutelles*); ciò non vale, però, in caso di proroga del fermo di polizia o se la persona viene sentita in relazione a una distinta ipotesi di reato. Il ricorrente nel giudizio *a quo* ha lamentato una violazione del principio di legalità penale e dei diritti di difesa.

Il *Conseil* ha rilevato che la disposizione contestata prevede alcune garanzie per la persona sottoposta a fermo di polizia; tuttavia, nulla viene specificato per il caso in cui si tratti di un maggiorenne incapace, che può non essere in grado di esercitare i propri diritti, al punto da effettuare scelte contrarie ai suoi interessi. Il fatto che il Codice di rito non preveda l'obbligo d'informare il tutore, il curatore o il mandatario speciale di una persona maggiorenne incapace si risolve in una violazione dei diritti di difesa, col conseguente accoglimento della *question prioritaire de constitutionnalité*.

Sul piano degli effetti temporali, il *Conseil constitutionnel* ha osservato che l'abrogazione immediata della disposizione dichiarata incostituzionale provocherebbe conseguenze sproporzionate, privando i maggiorenni incapaci anche delle garanzie di cui al momento godono. Per questa ragione, l'effetto abrogativo non si produrrà prima del 31 ottobre 2027 e le misure adottate prima della pubblicazione del *Conseil* non possono essere contestate sulla base di questa declaratoria d'incostituzionalità. In via transitoria, fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa – o, al più tardi, fino al 31 ottobre 2027 – se gli elementi raccolti durante il fermo di polizia mettono in evidenza che la persona fermata è oggetto di una misura di protezione giuridica, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria avvisa il tutore, il curatore o il mandatario speciale in caso di prolungamento del fermo o di interrogatorio su fatti ulteriori rispetto a quelli che hanno giustificato la misura limitativa della libertà personale. In tal caso, dev'essere menzionata la possibilità di nominare o far nominare un avvocato e di chiedere che il maggiorenne incapace sia visitato da un medico.

\*\*\*

La decisione è consultabile a questo [link](#); non è stato pubblicato un comunicato-stampa.

*Giacomo Delledonne*